

## **ALL.1**

### **LINEE DI INDIRIZZO**

#### **PER IL RICONOSCIMENTO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI**

(art. 6, Legge regionale n. 8/2008)

##### **Articolo 1**

###### **(Oggetto)**

1. Le presenti Linee di indirizzo disciplinano le procedure per il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e per il finanziamento dei relativi Piani di azione, di cui al successivo art. 8, in attuazione dell'art. 5 della Legge 29 marzo 2001, n°135 e dell'art. 6 della Legge regionale n. 8/2008, in coerenza con gli indirizzi della programmazione turistica regionale.
2. Attraverso il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali, la Regione intende favorire l'integrazione tra le politiche del turismo, le politiche di valorizzazione dei beni culturali e le politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, nell'ottica di ogni forma di espansione turistica sostenibile.

##### **Articolo 2**

###### **(Finalità dei Sistemi Turistici Locali)**

1. Per Sistema Turistico Locale si intende l'associazione tra soggetti pubblici e privati, che operano in un ambito territoriale definito, finalizzata alla realizzazione di Piani di azione orientati alla valorizzazione delle risorse e alla promozione dell'offerta turistica.
2. I Sistemi Turistici Locali operano nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla presenza diffusa di elementi di attrattiva turistica, naturali e culturali, come i beni, le risorse e i valori ambientali, paesistici, demo-etnoantropologici, archeologici, architettonici, storico-artistici, i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato, nonché i luoghi che concorrono a costituire l'identità delle comunità locali e contribuiscono alla crescita economica, occupazionale e sociale del territorio.
3. I Sistemi Turistici Locali hanno la finalità di attrarre nuovi flussi turistici, nazionali ed internazionali, favorire l'ampliamento della stagionalità e promuovere nuove forme integrate di offerta turistica.
4. Le finalità dei Sistemi Turistici Locali sono perseguite attraverso la definizione e attuazione di specifici Piani di azione che prevedono, tra l'altro, progetti per:
  - valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale;
  - aumentare la sostenibilità ambientale delle attività turistiche;
  - riqualificare i contesti territoriali di interesse turistico;
  - sostenere la professionalità degli operatori turistici.

### **Articolo 3**

#### **(Costituzione dei Sistemi Turistici Locali)**

1. La costituzione dei Sistemi Turistici Locali è promossa dalle Province, anche in accordo tra loro ed in coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 8/2008, secondo quanto previsto dell'art. 6 della Legge regionale n. 8/2008, attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali e Università, Associazioni di Categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall'art. 1 del DPCM 13 settembre 2002.
2. A tal fine le Province assicurano il confronto, il coinvolgimento e la partecipazione del più ampio numero di soggetti pubblici e di operatori privati operanti sul territorio, curando le più opportune forme di sensibilizzazione e informazione. Possono richiedere, inoltre, il coinvolgimento a titolo consultivo di rappresentanti ed esperti di istituzioni, enti e associazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale. Le forme della concertazione vengono concordate e decise dal Comitato Istituzionale per le Politiche Turistiche previsto dall'art. 9 della Legge regionale n. 8/2008.
3. Il Sistema Turistico Locale è costituito mediante atto scritto, avente data certa, stipulato tra i soggetti pubblici e privati partecipanti. Esso ha personalità giuridica, nelle forme, in particolare, del consorzio, della società a partecipazione mista pubblico-privata e dell'associazione riconosciuta.
4. I soggetti pubblici e privati interessati, al fine di presentare la richiesta di riconoscimento del Sistema Turistico Locale, di cui all'allegato 1 delle presenti Linee di indirizzo, possono sottoscrivere un protocollo d'intesa che deve prevedere le funzioni e il ruolo di ciascun soggetto sottoscrittore.
5. La definitiva scelta della forma giuridica e delle modalità di organizzazione può essere rinviata ad un momento successivo al riconoscimento deliberato dalla Regione, secondo le procedure di cui all'art. 6, ed è rimessa all'autonomia dei promotori. Tale scelta, comunque, deve essere indicata nel protocollo d'intesa di cui al precedente comma, salvo la possibilità per il Sistema Turistico Locale di cambiare l'indicazione iniziale.
6. Al Sistema Turistico Locale possono aderire:
  - a) i Comuni, singoli o associati nelle forme di legge, compresi nell'ambito territoriale interessato;
  - b) le Comunità Montane comprese nell'ambito territoriale interessato;
  - c) le Università aventi sede nella Regione Calabria;
  - d) le Associazioni pro-loco di cui all'art. 16 della Legge regionale n. 8/2008;

- e) i consorzi di natura privata o pubblica che operano per lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale di riferimento;
  - f) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio;
  - g) le Associazioni di categoria degli imprenditori turistici che operano nel territorio di riferimento;
  - h) gli altri soggetti privati e pubblici che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, alle condizioni stabilite nell'accordo con il quale sono costituiti e nel rispetto delle norme che disciplinano la forma giuridica adottata.
7. E' fatto divieto ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità Montane di aderire contemporaneamente a più di un Sistema Turistico Locale.

#### **Articolo 4**

##### **(Estensione territoriale dei Sistemi Turistici Locali)**

1. La dimensione di riferimento dei Sistemi Turistici Locali è rappresentata da un'estensione territoriale ampia, adeguata a garantire un'offerta turistica integrata e competitiva. Essa, pertanto, deve comprendere territori con caratteristiche ambientali e culturali diversificate, capaci di comporre un prodotto turistico differenziato e complesso, possibilmente con la partecipazione di Comuni sia della fascia costiera, sia dell'entroterra e della montagna.
2. Ogni Provincia può promuovere un Sistema Turistico Locale, a prescindere da ogni altro criterio relativo al dimensionamento del suo territorio.
3. Qualora in una Provincia si intenda proporre più di un Sistema Turistico Locale, ciascuno di essi deve comprendere Comuni aderenti che rappresentino almeno il 10% delle presenze turistiche regionali nel 2007 o almeno il 10% dei posti-letto presenti nella Regione alla data del 31 dicembre 2007.
4. In deroga ai criteri dei commi precedenti, la Giunta regionale può riconoscere i Sistemi Turistici Locali, anche non caratterizzati da continuità territoriale, che per identità culturale e linguistica, valorizzazione dell'ambiente naturale, competitività economica, ampia partecipazione di soggetti privati e qualità del Programma di massima delle attività, di cui al successivo art. 7, rappresentino un'offerta turistica di eccellenza.

#### **Articolo 5**

##### **(Requisiti per il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali)**

1. La Regione riconosce i Sistemi Turistici Locali ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/2001.
2. Possono ottenere il riconoscimento i Sistemi Turistici Locali che presentano i seguenti requisiti:
  - a) una denominazione originale del Sistema Turistico Locale ed un logo riconoscibile e significativo;
  - b) coinvolgimento di un numero adeguato di soggetti pubblici e privati previsti al precedente art. 3;

- c) rilevante estensione territoriale di cui al precedente art. 4, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all'aggregazione tra aree della costa e aree dell'entroterra anche non contigue, alla presenza di peculiarità locali che possano configurarsi come potenziali attrattori di flussi turistici;
  - d) consistenza e qualità della ricettività alberghiera ed extra alberghiera e numero delle presenze turistiche come indicati al precedente art. 4;
  - e) impegno da parte dei contraenti di dotarsi di un Piano di azione triennale, coerente con gli indirizzi della programmazione regionale in riferimento al comparto turistico;
  - f) impegno da parte dei contraenti di prevedere forme di autofinanziamento e di cofinanziamento.
3. Le variazioni della composizione dei soggetti del Sistema Turistico Locale, in qualsiasi momento intervenute, devono essere comunicate e approvate dall'Amministrazione regionale.

## **Articolo 6**

### **(Riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali)**

1. Al fine di ottenere il riconoscimento, i promotori dei Sistemi Turistici Locali presentano apposita domanda al Dipartimento N. 12 - Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili della Regione Calabria.
2. La domanda di riconoscimento, redatta secondo le presenti linee di indirizzo e la modulistica di cui all'allegato 1, deve contenere i seguenti elementi:
  - a) protocollo d'intesa o atto costitutivo;
  - b) indicazione dei soggetti partecipanti;
  - c) indicazione delle modalità di organizzazione che si intendono adottare in caso di riconoscimento;
  - d) individuazione dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità dei soggetti partecipanti al Sistema Turistico Locale;
  - e) indicazione delle caratteristiche del contesto turistico locale;
  - f) Programma di massima delle attività che si intendono avviare per lo sviluppo turistico.
3. Le domande di riconoscimento possono essere presentate dai promotori dei Sistemi Turistici Locali, tramite il soggetto capofila individuato tra i sottoscrittori del protocollo di intesa, ovvero dal legale rappresentante del Sistema Turistico Locale costituito, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee di indirizzo sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
4. Il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali avviene con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Turismo, Emigrazione Identità culturali locali – Minoranze

linguistiche della Regione Calabria, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria entro i successivi quarantacinque giorni.

5. La durata del riconoscimento è stabilita in cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
6. L'attività di istruttoria e valutazione delle domande di riconoscimento e degli allegati Programmi di massima delle attività è operata da una Comitato Tecnico costituito da due esperti di comprovata competenza professionale nominati dall'Assessore al Turismo, Emigrazione Identità culturali e locali Minoranze linguistiche, della Regione Calabria e da un componente del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
7. Nel corso dell'attività istruttoria e di valutazione, il Comitato Tecnico potrà richiedere ai proponenti ogni chiarimento e informazione utile al fine di maturare un giudizio compiuto sulla proposta e, eventualmente, chiedere l'integrazione della documentazione presentata o indicare la necessità di integrare il novero dei soggetti pubblici o privati partecipanti, così come formulare proposte e suggerimenti per il miglioramento della proposta presentata.
8. A conclusione delle attività istruttorie e di valutazione il Comitato Tecnico rimetterà gli atti al Direttore Generale del Dipartimento N. 12 - Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili della Regione Calabria che formulerà all'Assessore al Turismo, Emigrazione Identità culturali e locali Minoranze linguistiche della Regione Calabria un parere motivato in ordine al riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali. L'Assessore sottoporrà alla Giunta regionale la proposta di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali sulla base di tale parere.
9. Il riconoscimento di eventuali Sistemi Turistici Locali a carattere interregionale avviene a seguito di apposita intesa tra la Regione Calabria e le altre Regioni interessate.

## **Articolo 7**

### **(Programma di massima delle attività dei Sistemi Turistici Locali)**

1. Unitamente alla domanda di riconoscimento i Sistemi Turistici Locali presentano al Dipartimento N. 12 - Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili della Regione Calabria il Programma di massima delle attività.
2. Tale Programma, riferito al contesto territoriale di ciascun Sistema Turistico Locale, è elaborato secondo le presenti Linee di indirizzo e la modulistica di cui all'allegato 2, e deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi:
  - a) analisi del territorio e delle sue potenzialità turistiche;
  - b) gli obiettivi e le strategie del Programma ed i risultati attesi;
  - c) la descrizione delle azioni in cui è articolato il Programma;
  - d) l'indicazione dei progetti di sviluppo turistico già attivati sul territorio e delle relative fonti di finanziamento e cofinanziamento.

3. I Programmi hanno proiezione triennale.

## **Articolo 8**

### **(Piani di azione dei Sistemi Turistici Locali)**

1. I Sistemi Turistici Locali già riconosciuti con provvedimento della Regione Calabria e dotati di forma giuridica ai sensi dell'art. 6 delle presenti Linee di indirizzo presentano un Piano di azione in attuazione del Programma di massima di cui al precedente articolo 7.
2. Il Piano di azione, con proiezione triennale, può contenere "azioni pubbliche" e "incentivi" come dettagliati all'allegato 3 e relativi ai seguenti ambiti di intervento:
  - a) Ricettività e servizi correlati (interventi sul sistema ricettivo alberghiero ex extra-alberghiero; creazione di reti di ospitalità; fornitura di servizi per il turismo);
  - b) Infrastrutture di supporto (miglioramento dell'accessibilità alle aree di interesse turistico; adeguamento delle infrastrutture portuali; servizi di rete);
  - c) Valorizzazione degli attrattori locali (valorizzazione degli attrattori naturali e culturali; eventi; creazione di circuiti e itinerari tematici);
  - d) Interventi immateriali (formazione; certificazione; studi e ricerche; servizi reali per le imprese che operano in ambito turistico);
  - e) Azioni di integrazione (accordi di cooperazione; pacchetti integrati di offerta turistica).
3. Gli interventi relativi alle "azioni pubbliche" del Piano di azione, di cui al precedente comma 2, saranno individuate direttamente dal Sistema Turistico Locale.
4. Gli interventi relativi agli "incentivi" alle imprese del Piano di azione, di cui al precedente comma 2, saranno individuate a seguito della pubblicazione di specifici bandi di gara effettuata congiuntamente dalla Regione Calabria e dal Sistema Turistico Locale.
5. I Piani di azione saranno elaborati con il supporto di un'adeguata assistenza tecnica che la Regione Calabria metterà a disposizione dei Sistemi Turistici Locali riconosciuti.

## **Articolo 9**

### **(Presentazione, Istruttoria e Finanziamento dei Piani di azione)**

1. La Regione Calabria persegue gli obiettivi della politica turistica regionale anche attraverso il finanziamento dei Piani di azione elaborati e proposti dai Sistemi Turistici Locali.
2. La Regione Calabria emanerà specifici bandi di gara per la presentazione ed il finanziamento dei Piani di azione dei Sistemi Turistici Locali utilizzando anche le risorse del POR Calabria FESR 2007-2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013.
3. I Piani di azione potranno essere presentati esclusivamente dai Sistemi Turistici Locali riconosciuti secondo le modalità previste nel precedente art. 6. Il riconoscimento è condizione

per l'attribuzione del finanziamento previsto dall'art. 6, comma 3, della Legge 29 marzo 2001 n. 135, nonché di ogni altro contributo previsto dalla programmazione regionale.

4. Ciascun Piano di azione per essere ammissibile al finanziamento dovrà prevedere una quota di cofinanziamento da parte del Sistema Turistico Locale nelle forme e secondo le modalità previste nei bandi di gara.
5. I Piani di azione saranno valutati sulla base degli specifici criteri di ammissibilità e di valutazione definiti nei bandi di gara.
6. Nella valutazione dei Piani di azione, in aggiunta ai criteri di valutazione di cui al precedente comma 5, saranno adottati i seguenti criteri di priorità:
  - quote di cofinanziamento del Sistema Turistico Locale superiori al minimo previsto nei bandi di gara;
  - partecipazione diretta di Tour Operator, nazionali e internazionali, nelle attività di progettazione, realizzazione, promozione, commercializzazione dei pacchetti turistici previsti nel Piano di azione e aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti nel territorio del Sistema Turistico Locale interessato;
  - accordi con associazioni e istituzioni, nazionali e internazionali, che prevedono la realizzazione, nel territorio del Sistema Turistico Locale, di convegni, congressi, seminari, workshop, mostre e ogni altro evento culturale, sportivo, politico, sociale;
  - progetti per il miglioramento dell'accoglienza dei turisti diversamente abili;
  - inesistenza e/o eliminazione di impianti per la produzione di energia incompatibili con il paesaggio rurale e urbano tipico delle diverse località interessate.

## **Articolo 10**

### **(Monitoraggio e Valutazione dei Piani di azione)**

1. I Piani di azione dei Sistemi Turistici Locali sono oggetto di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post per la verifica dei risultati raggiunti e la valutazione degli impatti degli investimenti realizzati in termini di miglioramento della competitività dell'offerta turistica.
2. Il compito di monitorare e valutare l'attuazione dei Piani di azione dei Sistemi Turistici Locali è affidato al Dipartimento N. 12 - Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili della Regione Calabria. Il Dipartimento si avvale per le attività di valutazione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
3. I Sistemi Turistici Locali trasmettono al Dipartimento N. 12 - Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili della Regione Calabria, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di azione che contiene:
  - la descrizione dei progetti realizzati in relazione a quelli previsti dal Piano di azione;
  - i risultati conseguiti;

- le criticità rilevate e le modalità individuate per la loro risoluzione;
  - la richiesta di eventuali e motivate modifiche e integrazioni da apportare al Piano di azione;
  - le spese sostenute per ciascun progetto realizzato e le relative fonti di finanziamento.
4. I Sistemi Turistici Locali trasmettono al Dipartimento N. 12 - Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili della Regione Calabria, a conclusione delle attività previste dal Piano di azione, una relazione finale sull'attuazione del Piano di azione che contiene:
- la descrizione dei progetti realizzati in relazione a quelli previsti dal Piano di azione;
  - i risultati conseguiti;
  - le spese sostenute per ciascun progetto realizzato e le relative fonti di finanziamento.
5. L'Amministrazione regionale ha libero accesso, a semplice richiesta, a tutta la documentazione in possesso dei soggetti attuatori dei progetti finanziati nell'ambito dei Piani di azione e può operare verifiche sul campo per accertare lo stato di avanzamento degli stessi e il rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.

### **Articolo 11**

#### **(Revoca del riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali)**

1. Il riconoscimento accordato al Sistema Turistico Locale è revocato nei seguenti casi:
- a) prolungata inattività;
  - b) accertata inadempienza rispetto allo scopo associativo;
  - c) difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al Piano di azione approvato;
  - d) irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
  - e) recesso da parte dei soggetti aderenti, tale da comportare il venir meno dei requisiti indicati nel precedente art. 5.

### **Articolo 12**

#### **(Rete Regionale dei Sistemi Turistici Locali)**

1. La Regione provvede alla realizzazione e alla gestione della Rete Regionale dei Sistemi Turistici Locali presso il Dipartimento N. 12 - Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili della Regione Calabria.
2. La Rete Regionale dei Sistemi Turistici Locali costituisce uno strumento di acquisizione di elementi di conoscenza, di condivisione di dati, di scambio di informazioni, di coordinamento delle attività e di monitoraggio dei Piani di azione dei Sistemi Turistici Locali.
3. I Sistemi Turistici Locali provvedono alla realizzazione e alla gestione di un proprio nodo informatico collegato alla Rete Regionale, alla predisposizione e all'aggiornamento dei contenuti e alla elaborazione dei dati e delle informazioni, anche secondo uno schema di indicatori economici e di sostenibilità turistica ed ambientale che saranno forniti

dall'Amministrazione regionale al fine di rendere pubblici i risultati conseguiti, anche in rapporto alla crescita economica dei territori interessati.

### **Articolo 13**

#### **(Coordinamento con la programmazione regionale)**

1. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 8/2008, da approvare entro il 30 giugno 2009, recepirà, in prima applicazione, la programmazione dei Sistemi Turistici Locali approvati, coordinandone gli obiettivi con quelli complessivi della Regione Calabria.
2. Il Piano Esecutivo Annuale, di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 8/2008, da approvare entro il 30 settembre 2009, recepirà, in prima applicazione, i progetti e le attività della prima annualità dei Piani di azione dei Sistemi Turistici Locali approvati.
3. Il Piano di Marketing, di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 8/2008, da approvare entro il 30 giugno 2009, recepirà in prima applicazione, le strategie, i progetti e le attività, previste nei Piani di azione dei Sistemi Turistici Locali approvati, per la promozione e la commercializzazione dei pacchetti turistici integrati.

### **Articolo 14**

#### **(Revisione delle Linee di indirizzo)**

1. Le presenti Linee di indirizzo hanno carattere sperimentale e valgono in occasione della prima applicazione della legge istitutiva dei Sistemi Turistici Locali. Possono quindi essere soggette a revisione in relazione allo stato di attuazione della Legge regionale n. 8/2008 nei successivi anni.